



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 71

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

158^a seduta: martedì 10 febbraio 2015

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6
D'ONGHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 4
SERRA (M5S)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01396, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti sollevano il tema dell'assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole napoletane, con particolare riguardo al liceo artistico «Santissimi Apostoli».

È necessario ricordare che già il 13 gennaio scorso, in occasione della risposta ad un atto di sindacato ispettivo a prima firma della senatrice Serra, si è avuto modo di precisare che è compito dell'amministrazione scolastica l'organizzazione del sistema formativo, mentre l'attività di mera assistenza rientra nella competenza degli enti locali. Come, infatti, si evince dal protocollo d'intesa tra il Ministero, ANCI, UPI, UNCEM e organizzazioni sindacali del 13 settembre 2000, l'attività di soccorso ai disabili viene assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal profilo del collaboratore scolastico, come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre restano nelle competenze degli enti locali quei compiti di assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno sia all'esterno dell'istituzione scolastica.

Ciò posto, da elementi forniti con nota del 22 gennaio 2015 dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania, si conferma che nel Comune di Napoli il servizio di competenza dell'ente locale viene affidato a personale qualificato, mediante rinnovo periodico di contratti di lavoro a tempo determinato. Talvolta accade che, in considerazione delle poche risorse disponibili presso gli enti locali, il servizio rischia momentanee sospensioni in quanto i contratti non vengono rinnovati tempestivamente.

I fatti riferiti dall'interrogante si possono quindi imputare proprio ad un periodo in cui il liceo «Santissimi Apostoli» si è trovato nella condizione di dover sopperire all'assenza di assistenti materiali e specialistici messi a disposizione dal Comune. Il personale scolastico si è dovuto, quindi, fare carico dell'impegno di accudire gli alunni, anche per quanto riguarda i bisogni alla persona. La situazione è aggravata dal fatto che

la struttura scolastica si articola per ben 20.000 metri quadri, su sei livelli, con due scale e due ascensori.

Per far fronte alle difficoltà sia organizzative sia logistiche, per quanto di competenza, l'Ufficio scolastico regionale ha aumentato, in sede di adeguamento dell'organico per il corrente anno scolastico, la dotazione dei collaboratori scolastici di un'ulteriore unità. Tuttavia, a fronte dei 25 allievi con disabilità, risultano due i collaboratori scolastici di ruolo con peculiare formazione destinatari di incarichi specifici per l'assistenza e gli interventi di primo soccorso.

Con l'obiettivo di far fronte al disagio dovuto ai periodi di assenza del personale del Comune, il dirigente scolastico ha posto in essere vari tentativi, non ultimo il coinvolgimento degli stessi genitori. L'Ufficio scolastico regionale, dal suo canto, ha adottato ogni misura atta a ridurre lo stato di disagio degli alunni; in particolare sotto il profilo della docenza, è stata data piena copertura alle ore di sostegno attingendo dalle apposite graduatorie i destinatari degli incarichi. Lo stesso Ufficio, inoltre, con la medesima nota, ha dato assicurazione che continuerà a monitorare la situazione del liceo in questione anche attraverso lo strumento della verifica ispettiva, al fine di garantire una corretta gestione delle risorse umane e l'applicazione di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di inclusione.

SERRA (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio certamente il sottosegretario D'Onghia per la risposta puntuale. Tuttavia, va detto che il disagio che le scuole stanno vivendo, soprattutto sotto il profilo della mancanza di assistenza per i disabili e della carenza di insegnanti di sostegno, è reale ed anche abbastanza grave. Accolgo quindi la risposta del Governo, al contempo mi chiedo anche dove si intenda arrivare, considerato che ormai la scuola è lasciata alla buona volontà di alcuni docenti e al coinvolgimento dei genitori, e nella realtà, di anno in anno – la presente interrogazione nasceva da una problematica che mi veniva segnalata dagli stessi genitori dei ragazzi, in questo caso di un liceo di Napoli – la situazione rimane sempre la stessa, questo è infatti quanto si osserva quotidianamente nella scuola.

Accolgo quindi la risposta del Sottosegretario della quale, tuttavia, mi dichiaro solo parzialmente soddisfatta, e questo perché auspicherei che il Governo si facesse carico della situazione che interessa le nostre scuole a livello nazionale e che giudico abbastanza gravosa.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-01370, da me sottoscritta.

D'ONGHIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. L'interrogazione cui si risponde riguarda il concorso a posti di dirigente scolastico per la Regione Toscana, bandito nel 2011, e oggetto di impugnativa davanti alla giustizia amministrativa.

L'onorevole interrogante chiede: per quale ragione si sia deciso di procedere alla ricorrezione degli elaborati del concorso bandito nel 2011, di cui parte degli atti è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato prima di bandire il corso-concorso previsto dal decreto-legge n. 58 del 2014; se il Ministro intenda dar seguito all'impegno contenuto nell'ordine del giorno G1.1000, accolto in sede di esame dell'Atto Senato n. 1430 e in caso affermativo quali saranno criteri e modalità con cui verranno assicurate quote di riserva in entrata e in uscita e valutati i titoli per coloro che svolgono già funzioni di dirigente scolastico; se tali criteri e modalità terranno conto del fatto che i dirigenti scolastici, coinvolti loro malgrado nel contenzioso, sono già stati sottoposti al giudizio di una commissione e hanno svolto servizio.

Al riguardo, è opportuno in primo luogo ricordare la pronuncia n. 5889 del 2014 del Consiglio di Stato, che ha dichiarato l'obbligo per il Ministero di dare puntuale e tempestiva esecuzione alle sentenze che hanno disposto la rinnovazione della procedura solo parzialmente annullata, emanando gli atti e i provvedimenti necessari per la corretta e completa esecuzione del giudicato. È di tutta evidenza che qualsiasi ulteriore ritardo sarebbe stato fonte di inottemperanza di obblighi e adempimenti fissati dal Consiglio di Stato, il quale ha anche nominato un apposito commissario *ad acta*. Per questa ragione il Ministero ha avviato la rinnovazione e il completamento delle operazioni concorsuali, tra le altre, riesaminando gli elaborati che erano stati valutati dalla commissione riconosciuta dalle sopra citate sentenze come illegittimamente composta.

In secondo luogo, l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 2014, ha stabilito la permanenza nelle funzioni di dirigente scolastico dei vincitori del concorso parzialmente annullato, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale; ha fatto salvi gli atti adottati dagli stessi e ha altresì stabilito al 31 dicembre 2014 la data della prima tornata del corso-concorso nazionale previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

In particolare, il succitato comma ha fissato quote di riserva a favore di determinati soggetti: coloro che sono vincitori, ovvero coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, coloro che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, alcuna sentenza definitiva per contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico del 2004 e del 2006, ovvero per contenzioso relativo alla rinnovazione della procedura concorsuale riguardante la Regione Sicilia, nonché coloro che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza. Ne consegue che il regolamento del futuro corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in sede di prima applicazione, così come il successivo bando, non potranno non dare piena attuazione alla riferita previsione normativa, la quale statuisce che tra i titoli dovrà altresì esser valutato l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge cosiddetto milleproroghe (decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014) ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine entro il quale dovrà essere bandito il nuovo corso-concorso.

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, la ringrazio della sua risposta, della quale mi dichiaro però parzialmente soddisfatto.

La situazione esaminata nell'interrogazione è estremamente complicata e riguarda dirigenti scolastici che, dopo aver superato le relative prove d'esame, hanno vinto un concorso che è stato poi dichiarato inefficace, stante l'errore compiuto dal Ministero nella procedura di sostituzione del presidente della commissione giudicante. I soggetti aventi causa hanno pertanto pagato per un errore dell'Amministrazione all'atto pratico subendone direttamente le conseguenze. Peraltro, molti di questi soggetti hanno svolto e stanno svolgendo ormai da anni la funzione di dirigente scolastico, anche perché abbiamo approvato una norma che ha permesso loro di continuare a svolgere questa attività fino alla novazione del concorso; si tratta quindi, quantomeno, di una situazione molto complessa.

Ho apprezzato comunque la ricostruzione puntuale dell'*iter* normativo effettuata dal sottosegretario D'Onghia, così come la volontà da parte del Ministero di procedere celermente al bando del nuovo corso-concorso, visto che il decreto cosiddetto milleproroghe ha sì concesso una proroga, ma di soli tre mesi, il che mi fa pensare che almeno si intenda cercare una soluzione in tempi rapidi. In particolar modo sottolineo l'importanza della previsione che stabilisce un'apposita riserva per questi soggetti, cui verrà riconosciuto di aver superato il concorso e, soprattutto, di avere svolto la mansione di dirigente scolastico durante questi anni.

Mi auguro che si pervenga a breve alla soluzione di questa annosa vicenda, nella quale è stata messa fortemente in dubbio e in discussione la credibilità stessa del Ministero, considerato che in questa circostanza gli errori hanno una chiara matrice.

Concludo rinviando lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno ad altra seduta.

I lavori hanno termine alle ore 15,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SERRA, PUGLIA, MORONESE, DONNO, LEZZI, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, PAGLINI, CASTALDI, MORRA, CIOFFI, MONTEVECCHI, AIROLA, BOTTICI, GIROTTO, BLUNDO, CAPPELLETTI, LUCIDI, GAETTI, MARTON. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a dicembre 2014 scadrà il contratto fra il Comune di Napoli e le cooperative alle quali è affidato l'appalto del servizio di assistenza materiale per gli alunni con disabilità. Dall'inizio dell'anno in corso, a causa della mancanza di fondi, il servizio è stato sospeso, con effetti, a parere degli interroganti, certamente deleteri soprattutto per circa 260 studenti napoletani disabili al 100 per cento, appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino alle scuole secondarie di secondo grado;

gli studenti, infatti, si sono trovati nell'impossibilità di frequentare regolarmente le lezioni, dato che anche svolgere le normali attività quotidiane, come essere accompagnati ai servizi igienici, rappresenta una difficoltà. Ad esempio, un allievo del liceo artistico napoletano «Santissimi Apostoli», nel mese di febbraio 2014, nonostante un malessere fisico, trovandosi nell'impossibilità di muoversi autonomamente, è restato costretto sulla sua sedia in classe senza possibilità di recarsi ai servizi igienici, in quanto l'assistente materiale era assente. I genitori sono stati informati dell'accaduto dall'insegnante di sostegno e giunti a scuola hanno trovato il ragazzo visibilmente mortificato per l'accaduto, dato che, nonostante la disabilità egli è perfettamente in grado di comprendere l'accaduto;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) dell'istituto in questione, nonostante sia formato per l'assistenza degli alunni con disabilità, è numericamente carente e, quindi, non in grado di svolgere al meglio le proprie mansioni. Il dirigente scolastico del liceo, più volte invitato dal consiglio di istituto, non ha ottemperato ad orientare l'attività dei collaboratori ATA, nonostante siano stati formati per adempiere le necessità degli alunni disabili.

In tal modo con le poche risorse materiali ed umane a disposizione deve essere organizzata la mobilità e l'assistenza a ragazzi con diverse forme di disabilità. Nella fattispecie, si tratta di 12 studenti con disabilità grave, 2 dei quali su sedia a rotelle, ed altri 2 con gravi difficoltà di deambulazione. Nella scuola, peraltro, al termine della lezione con il docente di turno, gli studenti devono raggiungere una diversa aula per svolgere la le-

zione successiva, comportando ciò un ulteriore disagio per i ragazzi disabili e coloro che devono assisterli;

il dirigente scolastico non ha ancora provveduto a stilare un orario dei docenti di sostegno chiaro e preciso; accade sovente, infatti, che nelle ore di discipline plastiche, un allievo sia affiancato da un docente di sostegno laureato in lettere. In tal modo si lede il principio di continuità didattica consacrato nel testo della risoluzione approvato all'unanimità dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, il 31 luglio 2014;

considerato inoltre che:

la continuità educativa e didattica, in particolare per i ragazzi con oggettive difficoltà, costituisce una risorsa fondamentale per garantire l'apprendimento e la formazione dell'alunno disabile. Nella prassi gli esperti rilevano, di frequente, alcuni ostacoli che si frappongono al raggiungimento della continuità didattica, come l'eccessiva lunghezza dei tempi di nomina e assegnazione degli insegnanti, la formazione non sempre adeguata dei docenti, il debole dialogo tra la scuola, le famiglie e i servizi sanitari. Le procedure di assegnazione delle risorse professionali, come insegnanti di sostegno, assistenti educativi e assistenti alla comunicazione, seguono, peraltro, modalità differenti nelle varie regioni d'Italia e le procedure spesso sono molto lente;

sulla scorta della citata risoluzione l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli si è mostrato disponibile ad accogliere le istanze finalizzate ad ottenere la continuità dei posti di sostegno. Tuttavia nonostante l'attesa delle stesse, entro il 15 settembre, al fine di consentire le operazioni di nomina per il sostegno, tale istanza non è mai stata formulata dal liceo artistico Santissimi Apostoli così come non è stata formulata da altre scuole di Napoli;

l'opportunità di avere lo stesso insegnante di sostegno, durante tutto il ciclo scolastico, rappresenta una garanzia indispensabile per la formazione degli alunni con disabilità più o meno grave;

considerato infine che:

da circa 2 anni nel liceo Santissimi Apostoli di Napoli non si svolge il gruppo di lavoro sull'handicap d'istituto (GLHI) e si continua a sottrarre ore di lezione agli studenti disabili, pertanto sarebbe necessario, a parere degli interroganti, trovare una pronta soluzione alle problematiche attraverso un coordinamento tra la stessa scuola e il Comune di Napoli, al fine di permettere ai ragazzi disabili, nel prossimo gennaio 2015, di frequentare le lezioni con la necessaria e corretta assistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, affinché il servizio di assistenza materiale agli studenti disabili napoletani sia garantito;

se ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, promuovere una fase di concertazione, unitamente agli istituti scolastici coinvolti dalla problematica, al fine di trovare immediate soluzioni in grado di garantire l'integrazione scolastica degli studenti disabili delle scuole napoletane.

(3-01396)

MARCUCCI – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con decreto direttoriale 13 luglio 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato emanato il bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

sono note le vicende che hanno accompagnato questo concorso in seguito a una serie di ricorsi motivati da presunti vizi nella composizione della commissione giudicatrice il cui presidente si era dimesso nel corso della correzione degli elaborati scritti ed era stato sostituito con decreto del 2 aprile 2012 del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

in Toscana i 112 vincitori del concorso sono stati immessi in ruolo nel settembre 2012 e da allora hanno operato negli istituti scolastici con il nuovo profilo giuridico dopo aver rinunciato formalmente al loro precedente incarico di docenti ed i posti liberati sono stati coperti da altre persone in ragione delle graduatorie;

intanto, successivamente all'espletamento degli esami scritti ed alla pubblicazione delle graduatorie furono presentati ricorsi al Tar Toscana da parte di alcuni partecipanti al concorso per impugnare la loro mancata ammissione alle prove orali; i presupposti del ricorso risiedevano, tra l'altro, in presunti vizi nella composizione della commissione giudicatrice il cui presidente, come detto, si era dimesso nel corso della correzione degli elaborati scritti;

i ricorsi richiedevano l'annullamento del decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana del 12 maggio 2012, recante in allegato l'elenco dei candidati ammessi agli orali e di altri atti e provvedimenti presupposti e conseguenti, ivi compresa la successiva graduatoria generale di merito;

il Tar Firenze, Sezione I, ha accolto il ricorso di primo grado (registro generale n. 1021 del 2012) con sentenza n. 746/2013 annullando tutti i provvedimenti impugnati nel ricorso;

a seguito del ricorso proposto dal Ministero e dall'Ufficio scolastico regionale (registro generale n. 44774 del 2013) contro la sentenza del Tar Toscana, si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 990/2014 che, tra l'altro, ha limitato gli effetti della precedente sentenza TAR n. 746/2013 ai soli atti compiuti dalla commissione giudicatrice del concorso toscano successivamente alle modifiche e integrazioni della sua composizione determinate dal decreto del 2 aprile 2012;

conseguentemente, il Consiglio di Stato ha stabilito che il Ministero dovesse procedere alla ricorrezione degli elaborati corretti dalla commissione dopo il 12 aprile 2012 (quindi posteriormente alla data in cui era mutata la composizione della commissione giudicante) e alla ripetizione dell'esame orale per tutti i candidati ammessi a quella fase del concorso;

allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, che stabilisce che i vincitori del concorso parzialmente annullato dalla sentenza n. 990/2014 del Consiglio di Stato continuino a svolgere le funzioni di dirigente scolastico presso le sedi assegnate, in via transitoria e fino alla rinnovazione della procedura concorsuale e, nel caso la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico; stabilisce altresì che sia bandita entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria e che in sede di prima applicazione sia riservata una quota di posti ai soggetti già vincitori di concorsi ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorsi successivamente annullati in sede giurisdizionale;

in occasione dell'esame del decreto-legge n. 58 del 2014 presso l'Aula del Senato, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G1.1000 della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) che impegna il Governo a rinnovare sollecitamente il concorso annullato secondo criteri che rispondano alla normativa adottata in passato in situazioni simili e conformemente alle osservazioni del Consiglio di Stato, a fissare quote di riserva per le diverse categorie di dirigenti scolastici citati nel decreto in misura proporzionale alla consistenza delle categorie stesse, a bandire entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata nel nuovo corso concorso applicando quote di riserva in ingresso e in uscita e garantendo una valutazione adeguata dei titoli per chi ha già svolto le funzioni di dirigente scolastico;

il 17 ottobre 2014 l'Ufficio scolastico regionale della Toscana ha comunicato ai dirigenti scolastici della Toscana che a seguito di un decreto (prot. 275 del 10 ottobre 2014) è stata costituita la commissione incaricata di provvedere alle operazioni necessarie alla ricostituzione, nel rispetto del principio dell'anonimato, dei plichi contenenti le prove scritte del concorso per i dirigenti scolastici della Toscana;

non vi sono ancora notizie del nuovo corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici che il decreto-legge n. 58 del 2014 ha stabilito che debba essere bandito entro il 31 dicembre 2014,

si chiede di sapere:

per quale ragione si sia deciso di procedere alla ricorrezione degli elaborati del concorso bandito decreto 13 luglio 2011 e di cui parte degli atti è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato, prima di bandire il corso-concorso previsto dal decreto-legge n. 58 del 2014, costrin-

gendo così i 112 dirigenti scolastici toscani già vincitori del concorso bandito nel 2011 a sottoporsi a 2 ulteriori concorsi;

se il Ministro in indirizzo abbia o meno intenzione di dar seguito all'impegno contenuto nell'odg G1.1000 e in caso affermativo quali saranno i criteri e le modalità con cui verranno assicurate le quote di riserva in entrata ed in uscita e valutati i titoli per coloro che hanno già svolto le funzioni di dirigente scolastico e che parteciperanno al corso concorso e quali i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli;

se non ritenga che tali criteri e modalità per assicurare le quote di riserva in entrata e in uscita e per valutare i titoli di ammissione del corso concorso debbano necessariamente tener conto del fatto che i dirigenti scolastici coinvolti loro malgrado in questa incresciosa vicenda sono già stati sottoposti al giudizio di una commissione, hanno svolto servizio in qualità di dirigenti scolastici e sono stati confermati nel loro ruolo dopo un anno di servizio.

(3-01370)

